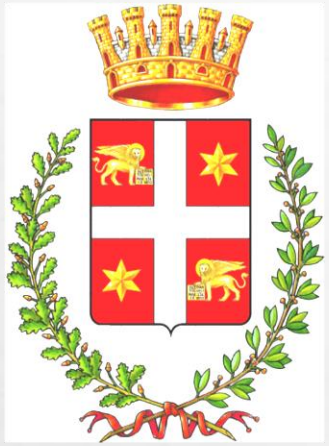

CIRCOLO GIURIDICO BASSANESE

AVVOCATI IN
BASSANO DEL GRAPPA

Alla realizzazione dei corsi ad oggi effettuati hanno collaborato:
Cons. Dott. Francesco Abate, Prof. Enrico Al Mureden, Prof. Avv. Enrico Ambrosetti, Dott. Cristina Argelotti, Dr.ssa Linda Arata, Avv. Stefano Armellini, Dr.ssa Monica Attanasio, Avv. Antonio Baldassarre, Avv. Marta Barbieri, Prof. Avv. Bruno Bard, Avv. Aurelia Barra, Dott. Cons. Ezio Bellavite, Avv. Claudio Bell, Prof. Paolo Bianchini, Dr. Mauro Bernardi, Cons. Dott. Giuseppe Bertolino, Prof. Avv. Mario Bertolissi, Avv. Aldo Bissi, Avv. Barbara Borin, Avv. Stefano Bonaccini, Avv. Carla Boracarido, Avv. Carla Brugnoli, Dott.ssa Margherita Brunello, Avv. Aldo Bulgarelli, Avv. Cono Bavio, Avv. Ivone Cacciavillani, Avv. Alessandro Calegari, Cons. Dott. Pietro Calogero, Dott. Graziana Campanato, Avv. Filippo Capomacchia, Cons. Dott. Oreste Cazzone, Avv. Matteo Carli, Avv. Domenico Caponi Scibilia, Avv. Giuseppe Canaro, Avv. Maria Cassano, Prof. Avv. Roberto Cecchin, Prof. Paolo Cendon, Cons. Dott. Mariatella Cesare, Avv. David Cerri, Avv. Gianmarco Cesar, Prof. Marco Clan, Avv. Cosimo Damiano Cittersino, Cons. Dott. Carlo Citterio, Avv. Vincenzo Conti, Prof. Avv. Giuseppe Contratti, Prof. Claudio Consolo, Avv. Patrizia Corona, Avv. Remo Danovi, Prof. Marco De Cristofaro, Cons. Dott. Giuseppe De Rosa, Dr.ssa Deborah De Stefano, Avv. Gabriella De Strobel, Avv. Maurizio De Tilla, Avv. Mario Diego, Dott.ssa Paola Di Francesco, Avv. Maria Gabriella Di Pentima, Avv. Maurizio di Rocco, Not. Pierpaolo Dorin, Prof. Luciano Eusebi, Avv. Celestina Evangelisti Fonzarelli, Dr. Barbara Faletto, Avv. Giulia Fenarese, Avv. Marsilio Ferrata, Not. Giuseppe Fietta, Avv. Alberto Figone, Avv. Cesare Fiore, Cons. Dott. Osvaldo Fittipaldi, Avv. Ugo Fonghi, Prof. Avv. Giorgio Gallone, Avv. Roberto Gambel Benussi, Avv. Giorgio Gargiulo, Cons. Dott. Aurelio Gatto, Prof. Francesco Gentile, Prof. Marco Giacomelli, Cons. Dott. Umberto Giacomelli, Dott. Cons. Maurizio Gianesini, Avv. Daniele Giordano, Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi, Dott. Alberto Gregio, Avv. Michelina Grillo, Dott. Antonella Guerra, Prof. Avv. Giovanni Guglielmetti, Avv. Cesare Jonsa, Avv. Ladislao Kowalski, Cons. Dott. Giuseppe Limone, Avv. Carla Lodi, Avv. Marta Magnani, Avv. Diego Maxente, Dott. Giuseppe Manocchi, Avv. Alanco Mariani Marini, Prof. Matteo Martinelli, Cons. Dott. Lionello Marini, Avv. Andrea Marchetto, Dr.ssa Claudia Mazzucato, Dott. Lorenzo Melani, Avv. Carlo Melzi d'Eril, Avv. Martina Meneghello, Prof. Paolo Menti, Avv. Pierfrancesco Molino, Prof. Avv. Giuseppe Monateri, Dr. Lorenza Morello, Magg. Edoardo Mora, Avv. Jacopo Agostino Nicolello, Avv. Ugo Operamolla, Dott. Alessandro Padovani, Avv. Maurizio Paganelli, Avv. Marco Puggi, Dr.ssa Stefania Pagliani, Prof. Elisabetta Palermo, Prof. Giovanni Pascuzzi, Avv. Andrea Pasqualin, Cons. Dott. Paolo Pezzi, Prof. Universitario Giuseppe Pellizzaro, Cons. Dott. Giovanni Battista Petti, Cons. Dott. Patrizia Piccialli, Prof. Avv. Lorenzo Picotti, Avv. Prof. Paolo Piva, Prof. Avv. Mauro Pizzigati, Prof. Stefano Poli, Prof. Achinella Presutti, Dott. Giuseppe Principato, Not. Giuseppe Rinaldo, Avv. Glauco Riem, Avv. Alessandro Rigoli, Prof. Avv. Gianluca Romagnoli, Avv. Antonio Rosa, Avv. Paolo Rosa, Avv. Andrea Rossi, Avv. Rita Rossi, Dott.ssa Rita Rossi, Cons. Dott. Carmelo Rubenio, Avv. Pietro Ruggieri, Cons. Dott. M. Rosaria San Giorgio, Dott. Roberto Santini, Avv. Carla Secchieri, Avv. Gianluca Sicchiero, Avv. Giuseppe Silvi, Dott. Marco Silva, Avv. Franco Smania, Avv. Nicola Solidati, Dott. Sergio Sottani, Sen. Avv. Erika Stefani, Dott. Silvana Storno Ugato, Prof. Avv. Giuseppe Suppiej, Avv. Ettore Tacchini, Dott. Cons. Domenico Taglialatela, Prof. Avv. Alberto Tampieri, Prof. Giovanni Tartini, Avv. Alessandro Tapparini, Avv. Marco Tezzon, Avv. Loris Tosi, Cons. Dott. Sergio Trentavoci, Avv. Saverio Ugolini, Avv. Ana Maria Urquedo, Avv. Renato Veserao, Avv. Aurelio Verger, Not. Avv. Andrea Vitari, Prof. Avv. Umberto Vincenti, Avv. Marcello Vinci, Dott. Alberto Visnoi, Avv. Giuseppe Vitari, Avv. Maurizio Voi, Avv. Gregorio Zambrin, Prof. Gaetano Zilio Grandi, Prof. Patrizia Zivia, Avv. Mario Zuppellari, Dr. Franco Zuppichini.

CIRCOLO GIURIDICO BASSANESE
AVVOCATI IN BASSANO DEL GRAPPA
Per iscrizioni: **e-mail circologiurbassanese@tiscali.it**

BASSANO BANCA
CREDITO COOPERATIVO

Sede Amministrativa
Via Capitelvecchio, 24
36061 Bassano del Grappa (VI)

XV CORSO DI AGGIORNAMENTO FORENSE a. 2016

I semestre

SEDE PRINCIPALE:
Bassano del Grappa
Bonotto Hotel Palladio - Via Gramsci 2

ALTRE SEDI:
Castelfranco V.to, Hotel Fior, via dei Carpani 18
Cittadella, Patronato Pio X, via Borgo Treviso 78

PROGRAMMA

Sede: BASSANO DEL GRAPPA
(ore 15.00/18.00)

Venerdì 11 marzo 2016
DIRITTO CIVILE
Il risarcimento del danno alla persona.
Prof. Patrizia Ziviz
(Associato Diritto Privato UniTS)

"Lo 'statuto' del danno non patrimoniale nella recente evoluzione giurisprudenziale"

"Questioni aperte: risarcibilità del danno da perdita della vita e legittimità della tabellazione normativa"

Venerdì 8 aprile 2016
DEONTOLOGIA
in collaborazione con l'Unione Triveneta

"La deontologia per il penalista"
Avv. Beniamino Migliucci
(Avvocato in Bolzano e Presidente Unione Camere Penali)

"I rapporti con i magistrati"
Avv. Patrizia Corona
(Avvocato in Trento e Presidente Unione Triveneta)

Venerdì 15 aprile 2016
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
"L'appello civile tra vecchi e nuovi problemi pratico-applicativi"
Prof.Avv. Marino Marinelli
(Ordinario Diritto Processuale Civile UniTN)

Venerdì 29 aprile 2016
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
"La redazione del ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione. Il protocollo d'intesa tra la Corte e il Consiglio Nazionale Forense"
Dott.Cons. Pasquale D'Ascola
(Consigliere di Cassazione)
Avv. Andrea Pasqualin
(Avvocato in Venezia e Consigliere Nazionale CNF)

Venerdì 13 maggio 2016
DIRITTO DEL LAVORO
"Il contratto a tutele crescenti e la nuova disciplina del licenziamento"
Avv.Prof. Alberto Tampieri
(Straordinario Diritto del Lavoro UniMO-RE)

"Le nuove (vecchie) collaborazioni coordinate e continuative dopo il Jobs act"
Avv. Carlo Chielli
(Avvocato in Venezia)

Sede: CASTELFRANCO VENETO
(ore 15.00/18.00)

Venerdì 27 maggio 2016
VITA FORENSE
in collaborazione con gli Avvocati castellani

"Associazioni e società tra avvocati (ed altri?): uno sguardo al passato, al presente e al futuro. Aspetti pratici e deontologici"
Avv. Antonio Rosa
(Avvocato in Verona già Presidente Unione Triveneta)
Avv. Mario Diego
(Avvocato in Trieste già Presidente Unione Triveneta)

Sede: CITTADELLA
(ore 15.00/18.00)

Venerdì 24 giugno 2016
DIRITTO SOCIETARIO
in collaborazione con Camera Avvocati Cittadella e Camposampiero

"Gestori, controllati e controllanti nelle società"
Avv.Prof. Marsilio Ferrata
(Avvocato in Padova)

"La partecipazione di società di persone a società di capitali secondo la Cassazione oggi"
Prof. Paolo Menti
(Associato Diritto Commerciale UniPD)

Le lezioni sono in corso di accreditamento, per la formazione continua, dall'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Venezia con 3 crediti per ciascuna lezione. Per la partecipazione ad ogni giornata è richiesto il versamento di un contributo spese di **€ 10,00** a lezione **(€ 60,00 per l'intero semestre)** da versarsi sul c/c bancario del Circolo Giuridico Bassanese presso la Banca Popolare di Verona con il seguente IBAN: IT 71 Z 05034 60160 0000000 30690. Copia del bonifico, poi, andrà spedita via mail all'indirizzo **circologiurbassanese@tiscali.it** (e varrà come conferma dell'iscrizione) e poi esibita al ricevimento. ATTENZIONE: verificare sempre nel sito **www.avvocatibassano.it** eventuali variazioni.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' TRA AVVOCATI (ED ALTRI?): UNO SGUARDO AL PASSATO, AL PRESENTE E AL FUTURO.

ASPETTI PRATICI E DEONTOLOGICI

STORIA

LEGGE N. 1815 DEL 23.11.1939 - ANNO XVIII DELL'ERA FASCISTA – ART. 2

PER LE COSIDDETTE "PROFESSIONI PROTETTE" L'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 1815/1939 CONTENEVA UN DIVIETO CHE ABBRACCIA TUTTE LE FORME SOCIETARIE: L'UNICA FORMA CONSENTITA DI ESERCIZIO IN COMUNE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE ERA QUELLA DELLO «STUDIO ASSOCIATO»

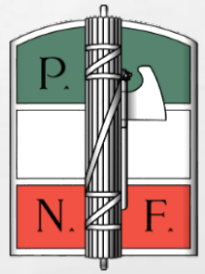

l'intervento normativo del 1939, inserito inequivocabilmente nel contesto delle leggi antisemite conteneva, suo malgrado, una *ratio legis* accettabile; ed è questa la ragione per cui è sopravvissuto alle abrogazioni delle leggi razziali nell'immediato dopoguerra ed ai controlli di legittimità della Corte Costituzionale negli anni successivi (sentenza 17/76 e l'ordinanza 71/88).

LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266 – ART. 24 (CD. LEGGE «BERSANI»)

"L'ART. 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N° 1815, È ABROGATO".

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel Governo PRODI

D. LGS 2.2.2001 N.96 - ART. 10

L. 10.11.2011 N.183 (LEGGE DI STABILITÀ - MODIFICATA DAL D.L. 24.1.2012 N.1, CONVERTITO DALLA L. 24.3.2012 N.27), ART.10, COMMA 3°: PREVEDE "LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO SECONDO I MODELLI SOCIETARI REGOLATI DAL TITOLO V E VI DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE"

D.P.R. 7.8.2012 N.137 "REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI "

L.30.10.2014 N.161 "LEGGE EUROPEA 2013-BIS"

L.31.12.2012 N.247 "NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE" (ARTT. 4 E 5)

Problemi:

l'incertezza del regime fiscale e previdenziale per le stp

il privilegio per compensi professionali di cui all'art. 2751 bis n. 2 C.C

La legittimazione ad agire

L'applicabilità o meno del D. Lgs. 231/2001 alle s.t.p ed agli studi associati

studi professionali associati: si tratta di organizzazioni non riconosciute dall'ordinamento la cui attività è perciò interamente regolata dagli accordi stipulati tra gli stessi consociati.

Gli accordi degli aderenti ad una associazione professionale possono investire quest'ultima della titolarità di rapporti contrattuali la cui esecuzione venga delegata alle persone dei singoli associati; conseguentemente, in tale ipotesi, la legittimazione attiva compete allo studio associato.

Cass., Sez. I, 4 marzo 2016, n. 4268 -Pres. Didone - Rel. Terrusi

I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della loro attività non trasferiscono automaticamente all'associazione la titolarità dei rapporti di prestazione d'opera professionale, che in tal caso rimane in capo al singolo associato al pari della conseguente legittimazione attiva nei confronti del cliente.

Cass., Sez. I, 17 febbraio 2016, n. 3128 - Pres. Rordorf - Rel. Bisogni

Privilegio all'Associazione Professionale o al professionista?

Ciò che occorre accertare ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. non è se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l'incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all'entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato: nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce in via prevalente remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorché necessariamente (ossia a prescindere dal fatto che lo studio sia nella titolarità di un singolo o di più professionisti) comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perché ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un'attività che è essenzialmente imprenditoriale

Art. 4. Associazioni tra avvocati e multidisciplinari

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti. (1)

(1) Vedi il decreto del Ministero della Giustizia 4 febbraio 2016, n. 23 che individua le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. (in corso di abrogazione?) L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione. (in corso di abrogazione?)

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Art. 5 “Delega al governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria”
si prevedeva che esse fossero regolamentate, “tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n.183, ed in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati” secondo espressi “principi e criteri direttivi”, tra cui : **a)** che i “soci siano avvocati iscritti all'albo”; **d)** che i componenti l’organo di gestione della società “non possano essere estranei alla compagine sociale”; **e)** il “principio della personalità della prestazione professionale”; **f)** la personale “responsabilità del professionista”; **l)** di “qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali”; m) conseguentemente, di “stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa”.
E ciò rammentando che l’articolo 10 della L. 183/2011, richiamato prevedeva “costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico” e secondi i modelli societari (titolo V-VI c.c.), purché vi sia, in particolare: **a)** “l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte di soci”; **b)** “l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi” (salvo eccezioni particolari, comunque riservando ai primi la maggioranza dei due terzi almeno nelle deliberazioni); **c)** il principio secondo cui “l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta”; **6.** il rispetto del principio di esclusività nell’appartenenza a singola società; **7.** l’osservanza del codice deontologico (e relativa sanzionabilità).

Senato della Repubblica

Atto Senato n. 2085
XVII Legislatura

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 41. (Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. -- (Esercizio della professione forense in forma societaria). -- 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

a-bis) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale. I soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

c) l'articolo 5 è abrogato; (omissis)

Ovunque poniamo attenzione l'attuazione della previsione contenuta nel ddl concorrenza se non viene "diversamente e specialmente" regolamentata presenta problemi (auspicabile sarebbe una legge delega sul punto, come era originariamente prevista nella 247/2012))

S.r.l. con socio d'opera

Il primo problema per chi voglia entrare in una S.r.l. per fare l'avvocato come socio d'opera sarà pertanto quello che gli è necessaria la relazione giurata di stima e superato lo scoglio che dovrà fornire alla società una garanzia (mediante la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria) ai sensi dell'art. 2464, comma 6, c.c..

Società a responsabilità limitata, senza conferimenti d'opera

In questo caso si dovrà versare almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro;
Problema: la trasferibilità delle quote (perché in linea di principio le partecipazioni in s.r.l. sono liberamente trasferibili) per atto tra vivi o a causa di morte, salvo diversa disposizione nell'atto costitutivo.

Società per azioni

non è ammesso il conferimento di prestazioni d'opera da parte del socio (un'ipotesi "ibrida", ma per certi versi più favorevole, è quella dell'art. 2345 cod. civ., sempre in materia di s.p.a., il quale prevede che "oltre l'obbligo dei conferimenti" l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire "prestazioni accessorie" non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso. La norma precisa inoltre che la determinazione del compenso deve avvenire sulla base delle norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni

S.p.A. , senza conferimenti d'opera

Problema: il trasferimento delle azioni, è libero; essendoci delle soglie di partecipazione "necessarie" le azioni dovrebbero essere solo "nominative" (e questo per esercitare il controllo sulla sussistenza dei limiti di legge: 2/3 ed 1/3)

Utili?

Conferimento in denaro e poi sperare… in dividendi da ripartirsi
Divieto di acconti sugli utili

Società di persone

modello poco attraente (non per altro per le conseguenze che ne derivano se non se ne esclude la fallibilità)
è possibile avere una società di capitale come socio di persona (essendo esclusa solo la partecipazioni in società semplici);
strada percorribile sarebbe quella della società in accomandita semplice ma i nostri Colleghi non potrebbero essere accomandatari perché altrimenti scatterebbe l'incompatibilità della 247/2012).

Problemi per gli aspetti reddituali e previdenziali

I redditi degli avvocati per la partecipazione nelle società di capitali sarebbero redditi “di capitale” (in assenza di diversa disposizione) che si applicherebbero ad una società che fiscalmente non opera più per cassa … ma secondo le regole ordinarie di competenza?

La società aperta (ad altri professionisti e al socio di capitale) può agganciare una contribuzione previdenziale in favore di solo Cassa forense e per di più per il socio di capitale ad un reddito che ha natura di capitale?

Deontologia

Art. 8 - Responsabilità disciplinare della società

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Art. 24 – Conflitto di interessi

5.Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

Art. 70 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni. 2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.

3.L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati. (?)